

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAPPA PAOLO**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	421
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	421
Disegno e proposte di legge (Discussione):	
BERLOFFA e DE MARZI Nuove norme sulla panificazione. (1486);	
DI PRISCO Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione. (1323);	
Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici, previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 867. (1493)	421
PRESIDENTE	421, 426, 428, 430
BONINO. <i>Relatore</i>	421, 428
QUARELLO	426, 428, 430
DI PRISCO	426
BERLOFFA	426
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'Industria e il commercio</i>	428

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno dell'odierna seduta, i deputati Butté, Caroleo e Zerbi sono rispettivamente sostituiti dai deputati De Marzi Fernando, Cotone e Berloffia.

Discussione delle proposte e del disegno di legge: Berloffia e De Marzi: Nuove norme sulla panificazione. (1486); Di Prisco: Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione. (1223); Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici, previsto dalla legge 7 novembre 1959, n. 867. (1493).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Berloffia e De Marzi: « Nuove norme sulla panificazione » e del deputato Di Prisco: « Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione » ; nonché del disegno di legge: « Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici, previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 867 ».

Il relatore, onorevole Bonino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BONINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ritengo opportuno, per meglio chiarire gli

La seduta comincia alle 9,45.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Faletti è in congedo.

scopi e la portata dei provvedimenti al nostro esame, risalire — in parte — alle loro origini.

Nel maggio 1949 fu approvata da questa Commissione, con varie riserve, una legge che interessava il settore dei panifici, sulla quale ebbi a manifestare il mio profondo dissenso. Il Ministro Lombardo, allora Ministro dell'Industria, sostenne il disegno di legge, come egli stesso dichiarò nel corso della discussione, contrariamente al parere dei propri uffici, ed espresse ottimistiche previsioni sui risultati dell'applicazione del disegno di legge. Il tempo, purtroppo le smentì clamorosamente.

Con la presentazione di quella legge il Ministro si prefisse tre scopi:

1°) abrogare le ultime disposizioni corporative in materia di controllo di nuovi impianti sottoposti ad autorizzazione ministeriale.

2°) costringere i molini artigiani ed i panifici ad attrezzarsi tecnicamente affinché le rispettive produzioni rispondessero meglio alle esigenze igieniche;

3°) soddisfare le pressioni delle case produttrici di macchinario per molini e forni, nazionali ed estere, costrette da anni a vendere macchine isolate, e raramente impianti completi.

Il Ministro, in quella occasione, preconizzò che di nuovi impianti non ne sarebbero sorti, data la superproduzione esistente; ma, purtroppo, le sue previsioni non si sono avverate.

Furono concessi, con l'articolo 17 della legge, ai molini artigiani e panifici, cinque anni di proroga per procedere alla trasformazione degli impianti: proroga che ebbe a scadere esattamente il 31 dicembre 1954.

La libertà assoluta, indiscriminata di iniziativa, contrariamente alle previsioni del Ministro proponente, incoraggiò una sfrenata corsa alla costruzione di nuovi impianti. Nacquero da allora (1949), ad oggi, oltre 1.500 molini artigiani nuovi. Nel campo della industria molitoria — della quale non ci occupiamo e della quale quindi parlerò per inciso — sorse una miriade di piccoli impianti, per un potenziale di circa 20 milioni di quintali annui.

Accanto alla fungaia dei molini sorse la fungaia dei nuovi panifici; ne sono entrati in funzione, dal 1949 ad oggi, ben 5.000 meccanici, in aggiunta ai 35.000 preesistenti, con una riduzione generale di produzione — come ha rilevato l'onorevole Berloffia nel suo disegno di legge — del 15 per cento. Due settori artigiani che un tempo erano relativamente

sani e ragionevolmente redditizi, sono ora divenuti due settori che vivono una vita grama, proprio nel periodo in cui aumenta la pressione fiscale poco sentita nell'immediato podoguerra. Le prescritte trasformazioni, oltremodo onerose specie per i panifici, che non avrebbero potuto essere realizzate neppure in un periodo di attività normale, sono divenute oggi assolutamente irrealizzabili. Per effetto dei nuovi impianti, forniti spesso a rate, i costi di produzione sono aumentati ed i gestori cercano, purtroppo, di ridurre la mano d'opera occupata nel tentativo di rendere familiari le aziende. Ciò preoccupa, in maniera veramente encomiabile, le organizzazioni sindacali che — noi ci auguriamo — a questo disegno di legge vorranno dare l'apporto della loro competenza e solidarietà. I titolari degli impianti che avrebbero dovuto procedere alla trasformazione delle attrezzature entro il 31 dicembre 1954 si sono trovati in gran parte nella impossibilità di farlo.

Il disagio delle due categorie è stato avvertito da tutti i settori della Camera e manifestato prima con l'interrogazione dell'onorevole Jozzelli, del luglio 1954; poi con l'interrogazione del senatore Cesare Angelini del 30 novembre 1954 seguita da un'altra dell'onorevole Spadazzi ancora nel novembre del 1954. Vennero quindi la proposta di legge dell'onorevole Di Prisco, del 13 dicembre 1954, quella del 20 dicembre 1954 del senatore Sartori e quella degli onorevoli Berloffia e De Marzi che si occupa del settore della panificazione sia per la proroga delle trasformazioni che per la migliore disciplina della produzione e della vendita del pane.

Sollecitato da tanto interessamento, il Ministro dell'Industria e commercio dell'epoca, finalmente, con una circolare dell'11 dicembre 1954, avvertì il grave disagio delle categorie interessate. La circolare è un piccolo capolavoro e merita di essere letta, salva per ognuno di voi la libertà di commento.

La circolare, che reca la data dell'11 dicembre 1954, è indirizzata: a tutte le camere di commercio, industria ed agricoltura, e per conoscenza alla Regione siciliana, Assessorato industria e commercio, alla Regione sarda, alla Regione autonoma della Valle d'Aosta, a tutte le Prefetture, a tutti gli Ispettorati del lavoro.

Essa dice:

« Questo Ministero, a seguito dell'indagine effettuata presso tutte le Camere di commercio, industria ed agricoltura ai fini di disporre dei necessari elementi statistici od illustrativi

della situazione dell'industria molitoria e della panificazione in rapporto a quanto previsto, dall'articolo 17 della legge 7 novembre 1949 n. 857, ha potuto constatare che, attualmente, il settore dei molini a bassa macinazione presenta nel complesso dei propri esercizi una percentuale di circa il 54 per cento degli impianti, che ancora debbono munirsi di idonei apparecchi di pulitura, ai sensi dell'articolo 2 della sopracitata legge, e che nel settore della panificazione i panifici che ancora non hanno trasformato le loro attrezzature ammontano a circa il 30 per cento del complesso degli esercizi, con una prevalente incidenza nelle zone dell'Italia centro-meridionale.

Inoltre, varie Camere di commercio, specialmente delle province del centro-sud, per quanto riguarda il settore della panificazione, ed anche dell'Italia settentrionale relativamente al settore molitorio, nel segnalare le singole situazioni, hanno prospettato la necessità di opportuni temperamenti all'applicazione della legge anzidetta, ai fini di evitare turbamenti e squilibri nella economia agraria ed aziendale, nonché nelle condizioni di approvvigionamento del pane per la popolazione.

In rapporto a tali segnalazioni, questo Ministero, allo scopo di pervenire ad una possibile limitazione degli idonei apparecchi di pulitura nei confronti dei molini a palmenti e di quelli con macinazione promiscua e di cereali minori, ha posto allo studio il problema anche sotto il profilo tecnico ed ingienico-sanitario, di intesa con le competenti Amministrazioni e fa, pertanto, riserva di ulteriori precisazioni circa l'attrezzatura minima indispensabile, di cui debbono essere dotati gli impianti di cui trattasi.

Sono, altresì, in corso di definizione opportune intese con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, al fine di incrementare, quanto più possibile, le agevolazioni creditizie in favore dei panifici e dei molini, qualificati a carattere artigianale, per l'ammodernamento dei loro impianti.

In relazione infine alla prossima scadenza dei termini entro i quali dovevano essere effettuate le suddette trasformazioni di impianti, questo Ministero informa che ha già diramato un disegno di legge per prorogare al 31 dicembre 1955 il termine suddetto. Le Camere di commercio, industria ed agricoltura vorranno, pertanto, tener presente tale circostanza nell'adottare le decisioni di loro competenza circa l'apposizione del visto per l'anno 1955 sulle licenze di macinazione e di

panificazione nei confronti delle imprese che non abbiano ancora trasformato le loro attrezzature ».

Il Ministro

F.to VILLABRUNA.

Documento, come avete visto, con il quale vengono date alle Camere di commercio istruzioni vaghe e dove si consiglia, fra le righe, di chiudere un occhio ed anche tutti e due. Metodo legato al passato combattentistico dell'onorevole Villabruna, sistema da caserma, dove il caporale dice ai soldati: arrangiatevi. Sistema non troppo ortodosso, che si presta a favoritismi ed arbitri, senza considerare che disconosce, nel frattempo, il potere legislativo. È davvero incomprensibile che il Ministero dell'Industria, che non mi sembra fosse allora oberato di troppi compiti (non si parlava allora di leggi particolari sul petrolio) si sia lasciato sorprendere dalla scadenza dei termini dell'articolo 17 della legge. Non è ammissibile che ignorasse la realtà della situazione dei molini artigiani e dei panifici a legna. A parte le interrogazioni che devono servire da campana d'allarme, esistevano due proposte di legge alla Camera ed una al Senato.

Oggi al vostro esame sono tre progetti di legge:

1°) il n. 1323 del collega Di Prisco, che chiede la semplice proroga di tre anni dell'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sia per i panifici che per i molini artigiani;

2°) il n. 1486 dei deputati Berloffo e De Marzi;

3°) il n. 1493 del Ministro Villabruna, che propone la stessa proroga, ma per un anno solo.

Giunti a questo punto debbo con molta rapidità e franchezza sviscerare la situazione dei due settori interessati a questi tre disegni di legge. Sono passati cinque anni — anzi sei — da quando la legge 7 novembre 1949, n. 857, fu approvata; e tuttora il 54 per cento dei molini artigiani sono rimasti con le primitive attrezzature. 10.000 panifici sono nelle stesse condizioni.

Ora facciamo una brevissima dissertazione di ordine tecnico. Quali sono gli oneri ai quali dovrebbero andare incontro molini e panifici? Per i molini due soluzioni:

1°) Installazione, come dice la legge, pura e semplice di un pulitore combinato con funzioni di aspirazione e separazione delle vecchie, segala cornuta, e corpi estranei. Cioè di una macchina a tutti gli usi di pulitura, ma

che io ritengo di rendimento assai modesto e con risultati men che mediocri. Spesa per ogni molino, con una potenzialità media di 3 quintali ora: 450.000 lire ad impianto. Diecimila lire più, diecimila lire meno.

2°) Installazione di un impianto di aspirazione con separatori, svecciatori zig-zag e pulitore a vibrazione. Spesa per impianto un milione di lire circa.

Dovendosi trasformare, onorevoli colleghi, 7.300 impianti la spesa sarebbe di tre miliardi e 300 milioni con il primo impianto, e di 7 miliardi per il secondo.

Per i panifici, la trasformazione è ancor più onerosa. La spesa per unità da trasformare con installazione di impastatrice, spezzatrice, bilancia, ecc. si aggira sui due milioni. Trattandosi di 10.000 panifici il capitale occorrente ascende a ben 20 miliardi. Voi sapete di contro, che la Cassa artigiana ha — se non sbaglio — un fondo di tre miliardi e mezzo.

QUARELLO. Ne ha cinque ma ne ha già pagati quattordici.

BONINO, *Relatore*. Si tratta per lo più di molini artigiani che lavorano saltuariamente poche ore al giorno, e di piccoli panifici con produzioni che raggiungono nella migliore delle ipotesi, i 150 chilogrammi giornalieri, per i quali la trasformazione comporterebbe aumento di produzione senza un adeguato aumento di consumo. Artigiani che non hanno il capitale occorrente, che non possono procurarselo a credito e che, anche avendolo a credito, non sarebbero poi in condizioni di ammortizzare la spesa pagando quote di interesse e quote di capitale, Sproporzione tra spesa, impianto ed utilizzo dello stesso, quindi quella che si dice proprio una spesa antieconomica.

E non è solo la spesa, poi, che dovremmo tener presente dovendo applicare alla lettera le disposizioni sul periodo di tempo concesso dall'articolo 17. C'è un'altra difficoltà che non possiamo ignorare dal punto di vista sindacale ed è la seguente: i costruttori italiani di macchine per molini e forni meccanici non sono nelle condizioni di produrre e consegnare in un anno, come vorrebbe il testo governativo e neppure in due, un numero così imponente di macchine nuove. Si determinerebbe una eccessiva corrente di richieste con un automatico aumento di prezzo e più ristrette condizioni di pagamento: sarebbe attenuata la concorrenza di qualità a tutto danno degli artigiani, costretti a comprare sotto l'assillo della scadenza dei termini. Si determinerebbe negli stabilimenti un eccesso di ordinazioni e di

lavoro, con una prevedibile, una pericolosa contrazione di ordinazioni negli anni futuri, sì da rendere precaria l'occupazione delle attuali maestranze. Di fatto noi abbiamo in Italia una potenzialità molitoria e di panifici che è sufficiente ad alimentare una popolazione di 150 milioni di abitanti. Si può essere liberisti, ma si deve riconoscere che la libertà indiscriminata ha illuso troppi piccoli imprenditori che si sono avventurati a dare vita a nuove iniziative in questo campo, ritenendolo un settore d'oro, e che ora vivacchiano, specie nei piccoli centri, senza possibilità di rialzare la testa.

Queste considerazioni, ed altre esposte con ordine e criterio nella relazione degli onorevoli Berloffa e De Marzi, meritano, a mio avviso, la vostra migliore attenzione. Gli onorevoli Berloffa e De Marzi si sono prefissi, nel loro disegno di legge, di separare la posizione dei molini da quella dei panifici, e si preoccupano, nello stesso disegno di legge, di regolare la installazione di nuovi impianti per la produzione del pane e per la distribuzione e vendita dello stesso.

Mentre il disegno di legge ministeriale propone *sic et simpliciter* la proroga di un solo anno, forse nella speranza di poter approntare quest'anno un disegno di legge che possa rinnovare tutta la complessa materia, la proposta di legge Berloffa e De Marzi indica come ragionevoli le seguenti proroghe divise in tre scaglioni, per quanto riguarda la trasformazione dei soli panifici:

a) per i panifici situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, trasformazione da effettuarsi entro il 31 dicembre 1960;

b) per i panifici situati in centri abitati con popolazione da 1.001 ai 3.000 abitanti, trasformazione da effettuarsi entro il 31 dicembre 1965;

c) per i panifici situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 1.001 abitanti la proroga è concessa sino al 1970.

Io sono pienamente d'accordo per quanto riguarda i primi due scaglioni; sono però perplesso per l'obbligo di trasformazione che si vorrebbe imporre ai panifici nei centri inferiori ai 1.000 abitanti. Non mi pare logico una spesa tanto elevata per piccoli agglomerati, specie quelli situati in montagna dove quasi tutti i cittadini si confezionano il pane in casa e lo portano al forno semplicemente a cuocere. Sono invece dell'opinione che tutti i nuovi panifici, anche quelli di comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, abbiano le prescritte complete attrez-

zature. Sono nuove iniziative, scaturite dalla libera volontà degli interessati i quali debbono sapere *a priori* a quali spese debbono andare incontro mentre ai panifici esistenti nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti la legge vorrebbe ad imporre l'impossibile.

Non ne faccio, per quanto riguarda il terzo scaglione, una proposta formale, ma penso che la Commissione dovrebbe in modo particolare soffermarsi sullo stesso.

Lo stesso disegno di legge, poi, affida alle Camere di Commercio la valutazione di quando convenga o meno concedere nuove licenze di panificazione per soddisfare nascenti eventuali esigenze locali. Mi pare che il collega Di Prisco, su questo punto, abbia stilato un emendamento sul quale naturalmente dovremo fermare la nostra attenzione. Penso si debba arrivare a definire il problema in modo che presso le Camere di commercio, indipendentemente da quelle che possono essere le concessioni delle licenze, si possa giungere alla composizione di una commissione che esamini sollecitamente queste richieste di nuove licenze.

Debbono essere le Camere di commercio a regolare il trasporto del pane in località differenti dal luogo di produzione, controllare l'adeguamento tecnico degli esistenti panifici, e non i comuni che, per quanto organi amministrativi, sono sempre espressione di forze politiche. Indubbiamente le Camere di commercio, nelle quali sono rappresentate le forze della produzione e del lavoro, orientate a sviluppare le attività economiche della provincia, offrono maggiori garanzie di imparzialità, e bene hanno fatto i proponenti ad affidare alle stesse questi nuovi e ben definiti compiti.

Le norme che regolano questa materia sono logiche ed opportune, tenendo presente il gravissimo disagio che attraversano i panifici sia dei grossi che dei medi ed anche piccoli centri; e tenendo presente, soprattutto, che questa grave crisi ha reso, in quest'ultimo periodo di tempo (e l'onorevole Di Prisco mi corregga se erro) particolarmente difficili i rapporti tra datori di lavoro e prestatori d'opera, disagio che dovrebbe risultare attenuato se il disegno di legge avrà la vostra autorevole approvazione. Un provvedimento del genere dovrebbe spianare la via a cordiali intese tra coloro che insieme lavorano e faticano, e nella fatica di tutti i giorni confondono le loro qualifiche, perché non si può certo parlare di industriali panificatori. Più o meno tutti gli « industriali » panificatori di oggi sono gli operai di ieri.

La proposta di legge Berloffia contiene un articolo che si deve considerare transitorio e non deve preoccupare la Commissione; ed è precisamente l'articolo 16 che sospende in via provvisoria il rilascio delle licenze per l'esercizio di nuovi impianti di panificazione e il trasferimento degli impianti stessi da un luogo all'altro con potenzialità maggiori. Il blocco, richiesto dagli onorevoli proponenti in via provvisoria e per la durata di tre anni, dovrebbe servire a contenere l'eccesso di produzione e controbilanciare l'obbligo della trasformazione degli impianti esistenti entro un determinato periodo di tempo. A mio modesto avviso lo ritengo insufficiente perché in tre anni, i panifici non avranno ancora provveduto alla trasformazione delle proprie attrezzature. Io penso che la Commissione potrebbe esaminare se sia il caso o meno di prolungare il blocco per qualche anno. Se dipendesse da me lo protrarrei almeno a 5 anni. Comunque mi rimetto alla Commissione sulla opportunità di concedere al riassorbimento degli impianti un maggior respiro che si trasformerà in una migliore produzione e in un'atmosfera migliore fra datori di lavoro e prestatori d'opera.

Non posso chiudere la mia relazione senza rivolgere un vivo e cordiale voto di plauso all'onorevole Di Prisco che, indubbiamente, fu il più zelante e sollecito nel presentare la sua proposta di legge, alla quale sperava forse di far percorrere velocemente le piste parlamentari entro il 31 dicembre 1954, entro il termine cioè, previsto dall'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857. La sua iniziativa merita considerazione anche se l'impostazione che egli ha dato al problema è incompleta, in quanto si occupa solo delle proroghe da accordarsi e non si occupa affatto della produzione, né della disciplina di vendita dei prodotti dei panifici e dei molini.

Comunque, di comune accordo, penso si debba prendere a base di discussione il testo, assai più completo, della proposta di legge Berloffia.

Rimane un fatto: anche se questa proposta di legge avrà la vostra consapevole approvazione, magari con tutti gli emendamenti che sarete a proporre, rimane insoluta la questione relativa alla proroga ai molini.

Si potrebbe, allora, modificare il testo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1493 ed approvarlo a parte — modificando anche il titolo — come norma a sé stante. Il testo potrebbe essere il seguente: « I molini in esercizio che non si sono ancora uniformati alla

prescrizione della legge 7 novembre 1949, n. 857, dovranno ottemperare alle prescrizioni stesse entro il 31 dicembre 1960.

Dopo tale termine, le imprese di cui al precedente comma, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito nel presente articolo, non potranno esercitare la loro attività e, qualora continuano a svolgere l'esercizio, sono soggette alle sanzioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857 ».

Daremo così in questo caso praticamente tre anni anziché uno solo per la trasformazione dei molini e se in questo periodo i molini artigiani non avranno la possibilità di effettuare la trasformazione c'è da sperare che il Ministero, in analogia a quanto hanno fatto i deputati Berloff e De Marzi, presenti un disegno di legge che sistemi il caso in maniera definitiva.

Sono lieto, perciò di concludere, invitando la Commissione ad approvare, con gli opportuni emendamenti, le nuove norme sulla panificazione.

PRESIDENTE. Sento il dovere di rivolgere un plauso al relatore per la sua chiara ed esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI PRISCO. Ringrazio il relatore per le espressioni avute a mio riguardo. Per quanto riguarda i molini mi dichiaro d'accordo. Per quanto riguarda, invece, la panificazione ritengo che noi tutti si debba essere animati dalla buona volontà di trasformare queste proposte in legge senza però subire minimamente quel latente ricatto da parte dei panificatori che sembrano dire: « se mi date questa legge potremo fare l'accordo ».

Comunque, ritengo che anche per poter affrontare in modo più tranquillo la situazione che riguarda i rapporti fra panificatori e panettieri, sia necessario portare a termine questa legge.

Piuttosto devo ancora far presente la necessità di esaminare a fondo le cause che concorrono a creare l'evidente stato di disagio dei panificatori nei piccoli centri e vedere quali siano le ragioni di fondo che, indubbiamente, hanno creato lo stato di disagio. Fra queste ragioni vi è anche l'andamento del prezzo delle farine, e le sue continue oscillazioni (sotto questo punto di vista dobbiamo dire che la Federconsorzi non ha pienamente assolto il suo compito), vi è il problema del prezzo dell'energia e la pressione fiscale. Sono questi i problemi di fondo. Il mezzo escogitato per porvi riparo sembra possa essere il blocco delle licenze.

Concordiamo, perciò, con la proposta di legge Berloff e De Marzi, ma osserviamo il fatto che secondo noi, occorre un temperamento. Vi sono delle situazioni particolari in alcune provincie (A Verona vi è esuberanza notevole di licenze) e vi è il problema dell'aumento del consumo del pane: vi parrà strano, ma nella stessa città di Torino si dice che potrà essere aumentato del 12 per cento.

Le organizzazioni sindacali hanno, perciò, fatto presente al Sottosegretario onorevole Buizza, che ringrazio per la sua cortesia, l'opportunità di accogliere il blocco delle licenze non come principio assoluto, ma con quei temperamenti che diano la possibilità di non concedere licenze solo per un breve periodo. Noi siamo convinti dell'opportunità di non concedere altre licenze per due o tre anni poiché valutiamo il valore del principio che vieta di turbare per un periodo maggiore la serenità in tutto il settore commerciale. Altre categorie, infatti, potrebbero avanzare la stessa richiesta.

Concordiamo, poi, nell'attribuire alle Commissioni da istituire presso le Camere di commercio la competenza per la concessione delle licenze. Evidentemente nella Commissione devono essere rappresentati la Camera di commercio, l'Ispettorato del lavoro, le stesse organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore della panificazione in modo che sia reso il più democratico possibile il dibattito.

Se questi temperamenti fossero apportati alla legge saremmo propensi a dare voto favorevole, come saremmo favorevoli anche alla dilazione dei termini per quanto riguarda l'aggiornamento degli impianti, dilazione che ci appare tuttavia eccessiva e per la quale proporremmo i seguenti termini:

2 anni per i panifici situati in centri abitati con oltre tremila abitanti;

5 anni per quelli situati in centri aventi una popolazione da 1001 a 3.000 abitanti;

9 anni per quelli situati in centri aventi una popolazione inferiore ai 1.001 abitanti.

QUARELLO. Sono d'avviso che ci si debba richiamare alle disposizioni della legge 7 novembre 1949, n. 817, che è ancora in vigore. Se, contrariamente a quanto è avvenuto, avessimo provveduto a prorogarla tempestivamente non ci troveremmo, ora, nella necessità di elaborare tutto un nuovo testo, ma ci limiteremmo alla risoluzione del problema del blocco temporaneo delle licenze. Debbo, però ricordare, che col vecchio testo di legge esisteva una fondamentale differenza fra

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1956

la licenza di impianto di molini o di cottura e trasformazione del pane e quella per la vendita del pane; perché se la prima è soggetta, *grosso modo*, alle decisioni della Camera di commercio, la licenza di vendita è sempre soggetta all'esame della particolare Commissione comunale. Questo dico perché mi pare che nel nuovo sistema si voglia affidare alle Camere di commercio la decisione sulla concessione delle licenze di vendita, che è sempre soggetta alla legge comunale, e, in via subordinata, alla Commissione provinciale. Per quanto riguarda uno dei principali motivi della non avvenuta trasformazione degli impianti, cioè il fattore economico, si può rilevare che, anche se si concede la proroga rimane l'onere non indifferente a carico di molti piccoli operatori. Se vogliamo che questa legge diventi operante dobbiamo trovare anche il modo di agganciarla a qualche istituto già esistente che possa venire incontro agli operatori sotto forma creditizia. Anzi, io chiederei che fosse senz'altro inserita nella nuova legge l'autorizzazione per questi operatori ad avvalersi del credito artigiano per effettuare la trasformazione imposta.

Il relatore ha ricordato, opportunamente che il numero degli impianti ancora da trasformare è così forte che la nostra attrezzatura produttiva nazionale non potrebbe rispondere alla richiesta se non sviluppandosi in forma elefantia, il che aprirebbe una crisi paurosa a breve scadenza, coll'esaurimento delle ordinazioni. Quindi ritengo che il problema della proroga scaglionata a due, tre, cinque anni dovrebbe essere subordinato alla preparazione di un piano organico destinato a graduare nel tempo questa trasformazione. Credo che la preparazione di un simile piano non sia poi tanto difficile.

L'unico mio dubbio, in questa materia, è relativo alla necessità della trasformazione degli impianti nei piccoli centri. Se fosse dispo da me non avrei disposto la trasformazione degli impianti neppure nei grossi centri perché mi pare che, anche dove essa è stata effettuata, il pane non se ne è affatto avvantaggiato come qualità. Do atto che vi sono delle ragioni igieniche, ma non posso dimenticare il profumo del pane sfornato dai nostri cari forni di campagna.

Per quanto riguarda il blocco delle licenze, osservo che nel 1921-22 durante le trattative per il blocco del prezzo del pane, si parlava di una media di 4 quintali di produzione per forno. Ora siamo scesi ad una media di quintali 2,5. Se procediamo di questo passo si arriverà ad una media di due quintali.

Ora, se fossimo in regime di libera concorrenza non mi preoccuperei del blocco delle licenze in quanto la libera concorrenza stessa eliminerebbe quegli imprenditori che non sono in grado di sostenerla. Viceversa siamo in regime di prezzo fissato dalle autorità e, in simili condizioni, le maggiori spese di trasformazione si riversano sul consumatore.

Quindi secondo me occorre: 1°) stabilire un piano progressivo di trasformazione tenendo conto della vera entità delle aziende che devono trasformarsi, proporzionando le trasformazioni alla reale possibilità dell'industria italiana; 2°) vedere di trovare il sistema di utilizzare il credito artigiano inserendo la norma nella legge stessa; 3°) tener ben distinto il problema dei molini, degli impianti di cottura e di panificazione, per quanto riguarda le relative licenze, da quella che è la licenza di vendita (che è tutt'altra cosa ed il cui rilascio è subordinato al parere dell'apposita commissione comunale); 4°) infine, per quanto riguarda l'articolo 17 della proposta di legge Berloff e De Marzi, confesso che non ho capito dove si verifica l'intervento del Tesoro. Vorrei che i proponenti mi dessero qualche chiarimento in merito.

BERLOFFA. Desidero ringraziare il relatore per il modo realistico col quale ha fatto il punto della situazione, specie per quanto concerne la panificazione. Nello stesso tempo ringrazio coloro che sono intervenuti e anche — se permettete — il Sottosegretario Buizza che ha voluto incontrarsi coi proponenti ed il relatore ed ha dedicato la sua attenzione, direi in sede di studio, a tutto il progetto, tanto che ne sono nati emendamenti oggi stesso trasmessi alla presidenza della Commissione; emendamenti in parte di carattere formale in parte sostanziale.

Così prima ancora di prendere la parola sui vari emendamenti, in sede di discussione dei singoli articoli, dirò che la modifica più rilevante è relativa all'articolo 9, secondo comma, dove si stabilisce l'obbligo per le imprese di vendita di pane, non facenti parte di un panificio, di rifornirsi da un solo produttore. Coloro che si sono dedicati alla panificazione, a questo ramo di responsabilità pubblica, sanno benissimo di correre di continuo il rischio inerente alla umidità del pane. Molto spesso e volentieri succede che le rivendite vendono pane in modo misto, senza tenerlo distinto per fonti di provenienza il che ingenera continui dubbi nelle autorità quando debbono attribuire determinate responsabilità.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal collega Di Prisco relativo alla concessione delle licenze di panificazione da parte delle Camere di commercio, personalmente non ho nulla da cecepire anche perché la collaborazione dei prestatori d'opera sarà utile per determinare la realtà della situazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

BONINO, *Relatore*. Mi dichiaro d'accordo in linea di massima con la proposta Di Prisco, però dobbiamo stabilire un termine alla durata delle commissioni. Diversamente esse dureranno in eterno e le nuove licenze non saranno concesse. Quando sono in gioco interessi di parte le saracinesche sono sempre chiuse. Congegnandola pure, questa commissione, con le finalità fissate dall'onorevole Di Prisco e nella quale sono rappresentati le organizzazioni sindacali, l'ufficio del lavoro, i datori di lavoro ed i prestatori d'opera, ma limitiamo la sua durata.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ringrazio il relatore per la chiarissima relazione fatta. Ritengo che nel passaggio agli articoli si debba prendere come base il testo della proposta Berloffia e De Marzi con gli emendamenti da noi proposti.

Per quanto si riferisce la proposta dell'onorevole Di Prisco vorrei far presente che, se noi blocchiamo per un certo periodo la concessione di nuove licenze di panificazione, togliamo — per detto periodo — ogni scopo alla legge. Comunque potremo trovare una linea d'accordo. Unica preoccupazione è che la Commissione, coi rappresentanti previsti dall'onorevole Di Prisco, diventi troppo numerosa con conseguenze nocive sul suo finanziamento.

Anche per la proposta Quarello relativa ai finanziamenti (che trova riscontro in un emendamento dell'onorevole Di Prisco) posso assicurare che il Governo non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare all'esame degli articoli. La discussione generale si è svolta su tre testi: un disegno di legge e due proposte di legge.

Poiché il disegno di legge riguarda una proroga anche per i molini, penso che potremmo accantonarlo, e riprenderlo alla fine della discussione, modificandone il titolo ed il contenuto (così come proposto dal relatore) per risolvere — con legge a sé stante — la questione della proroga per gli impianti molitori, proroga non trattata dalle due proposte di legge.

Poiché, d'altro canto, fra i proponenti delle due proposte di legge, il relatore ed il Governo, si è nel frattempo concordato un nuovo testo, potremmo prendere quest'ultimo a base di discussione e considerarlo come il coordinamento delle due proposte di legge. Assumendo quindi il numero di entrambe, potrebbe divenire la proposta di legge Berloffia, De Marzi e Di Prisco.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli articoli. Da lettura dell'articolo 1.

L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente legge che abroga e sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia e in particolare quelle contenute nella legge 7 novembre 1949 n. 857.

QUARELLO. Dichiaro di votare contro questo articolo. Non vedo la necessità di abrogare una legge esistente che, nel caso, potrebbe essere modificata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

I panifici di nuovo impianto debbono essere dotati di impastatrice meccanica e di forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto e ne è consentita l'installazione nelle località ed in sostituzione di quelli che potranno cessare la loro attività, salvo per i centri di nuova costruzione, tenuto conto della priorità delle relative domande per ottenere il rilascio della licenza di cui al successivo articolo 3.

Tutti i panifici debbono rispondere alle prescrizioni di carattere igienico e sanitario previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

(È approvato).

ART. 3.

L'esercizio dei panifici, nonché i loro trasferimenti e trasformazioni, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia, previo accertamento della efficienza

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1956

degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, previo pagamento della relativa tassa di cui al successivo articolo 6.

L'accertamento dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui al precedente comma, sarà effettuato da una Commissione composta, per ciascuna provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario competente per territorio.

Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.

(È approvato).

ART. 4.

I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura, sono soggetti a licenza ai sensi del precedente articolo 3 ed alle prescrizioni di carattere igienico sanitario, e sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto e di una pianta, in iscala, dei locali e degli accessori.

Alla domanda deve essere, altresì, unita la quietanza del deposito provvisorio — rimborsabile per eventuale differenza non coperta dalle spese effettuate presso la competente sezione di tesoreria provinciale — dell'importo relativo alle spese di cui all'ultimo comma del precedente articolo, nella misura all'uopo stabilita dalla locale Camera di commercio, industria ed agricoltura.

(È approvato).

ART. 6.

Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di concessione go-

vernativa, per panifici che possono produrre giornalmente:

Quintali di pane	Tassa per nuovi impianti	Tassa annuale
Fino a 5	L. 1.200	L. 1.000
» a 10	» 2.500	» 2.000
» a 50	» 6.000	» 5.000
» a 100	» 10.000	» 8.000
oltre 100	» 15.000	» 12.000

Per i forni di cui all'articolo 4 della presente legge, la tassa di concessione governativa è stabilita in lire 600 annuali per i nuovi impianti ed in lire 500 annuali per quelli in funzione alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

ART. 7.

Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo.

(È approvato).

ART. 8.

Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggetti alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 9.

La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce « pane ».

Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, non possono rifornirsi contemporaneamente da più produttori per ciascuno dei tipi di pane di cui è consentita la produzione e la vendita, e sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo di pane fornito con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, qualità e quantità di pane consegnato. Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane al quale si riferisce la distinta.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MARZO 1956

QUARELLO. Devo far osservare che stiamo approvando un testo che non è stato distribuito ai membri della Commissione e che sentiamo ora, per la prima volta, in seguito alla lettura che ne fa il nostro Presidente.

Propongo, anche perché è già iniziata, in Assemblea, la seduta antimeridiana, di sospendere la discussione.

Chiedo che, nel frattempo, il nuovo testo venga stampato e distribuito a tutti noi.

PRESIDENTE. È giustissimo quanto fa rilevare il collega Quarello. Debbo far notare che io stesso avrei rinviato la discussione a dopo l'approvazione dell'articolo 10, sul quale penso non vi siano contrasti, mentre all'articolo 11 sono state preannunziate notevoli riserve.

Se l'onorevole Quarello non si oppone, darei lettura e porrei in votazione anche l'articolo 10 per poi rinviare la discussione.

QUARELLO. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10.

Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita, distinte da quelle adibite agli altri generi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito dell'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI